



Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

Roma (vedi intestazione digitale)

Class SS PNRR [34.43.01/10.31.1/2021]

Allegati: 1

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP: 7885] MONTALBANO JONICO (MT) - CRACO (MT):** Progetto di impianto eolico denominato "Custolito" da realizzarsi nei comuni di Montalbano Jonico (MT) e Craco (MT) con potenza di 31 MW e relative opere di connessione alla rete.
Proponente: Custolito S.r.l

Provvedimento unico in materia ambientale PNIEC PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006

Conferma parere tecnico istruttorio dell'allora competente Direzione Generale ABAP (prot. n. 5158 del 31/10/2022).

c. p. c

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Al Ufficio di Gabinetto
del Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Al Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP



Alla Regione Basilicata

-Direzione Generale dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

-Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

-Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale*”;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208"*, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della"*



performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “Ministero della Cultura” e “Ministero della Transizione ecologica”;

VISTO l’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui “1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...”;

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l’art. 26-*ter*, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

VISTO il Decreto-Legge 10 agosto 2023, n. 105 recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero della tossicodipendenza, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10/08/2023;

PRECISATO che relativamente alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 «*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*», si rammenta che, a seguito dell’abrogazione del D.Lgs. n. 50/2016 a far data dal 01/07/2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’allegato I.8;



CONSIDERATO che la **Società Custolito S.r.l.**, con nota del 27/12/2021, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ("PUA"), del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Autorizzazione culturale, di cui all'art. 21 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società a conclusione dell'iter procedurale, con nota prot. n. 5158 del 31/10/2022, ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio relativo al procedimento di VIA (nell'ambito del procedimento di PUA);

CONSIDERATO che la **Società Custolito S.r.l.**, con nota prot. n. 2 del 27/01/2023, a seguito della pubblicazione del suddetto parere tecnico istruttorio sul sito *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 6945 del 14/06/2023, ha ritenuto necessario «*al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza*» chiedere alla società proponente integrazioni documentali;

CONSIDERATO che la **Società Custolito S.r.l.**, con nota prot. n. 15 del 09/10/2023, ha presentato la documentazione integrativa richiesta e il relativo avviso al pubblico per l'avvio della nuova consultazione, i quali sono stati pubblicati sul sito *web* del MASE a far data 23/10/2023;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 25146 del 27/10/2023, ha richiesto alla competente Soprintendenza ABAP di confermare o modificare il proprio parere endoprocedimentale precedentemente espresso ed ai Servizi II e III della Direzione Generale ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio nel merito del progetto sottoposto a disamina, tenendo in considerazione tutta la documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATO che il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 213466 del 28/12/2023, nel trasmettere il parere espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,




ha richiesto alla Scrivente il proprio parere tecnico istruttorio ai fini della definizione del procedimento di VIA nell'ambito del PUA;

CONSIDERATO che questa **Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 2480 del 22/01/2024, ha invitato nuovamente la competente SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP ad esprimere le proprie valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, con nota prot. n. 96 del 05/01/2024, ha trasmesso **il proprio parere endoprocedimentale negativo** alla realizzazione del progetto in esame, confermando, di fatto, le precedenti valutazioni, espresse con nota prot. n. 8205 del 06/07/2022;

CONSIDERATO che il **Servizio II e III della DG ABAP**, rispettivamente con nota prot. n. 8429 del 15/03/2024 e nota prot. n. 8498 del 15/03/2024, hanno inviato il proprio contributo istruttorio, **concordando con il parere negativo** espresso dalla Soprintendenza ABAP;

PREMESSO che il progetto di cui trattasi, collocato nei territori comunali di Montalbano Jonico (in cui ricadono tutti gli aerogeneratori) e Craco (in cui ricadono parte delle opere di connessione alla RTN), tutti ricadenti nella provincia di Matera, prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, denominato “*Custolito*”, costituito da **n. 5 aerogeneratori (T01, T03, T06, T08, T10), di altezza totale pari a 200 m**, da 6,2 MW ciascuno, per una **potenza complessiva di 31 MW** e da tutte le opere connesse necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso.



Stralcio cartografico (cfr. elaborato A_16_a_1_3_-Inquadramento_su_ortofoto_dell_area)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi sopracitati della Soprintendenza ABAP della Basilicata e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

CONSIDERATO che, in materia di *Tutela, governo ed uso del territorio* la Legge Regionale della Basilicata n. 23 del 11 agosto 1999, all'art. 12 bis stabilisce che «*la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*»;

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla **Convenzione europea del paesaggio (CEP)** sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**, avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- la **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** «*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010*» recepisce quanto previsto dall'art. 2, c. 4 dell'Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale e dell'elaborazione di un documento per la «*individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*», approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;

Di seguito si evidenziano i principali beni ricadenti nell'AVI al fine di rendere evidenti le interferenze dirette e indirette, nonché i potenziali impatti che la realizzazione del progetto in esame potrebbe avere su tali beni.




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010 (50 volte H_{max} aerogeneratori), comprende aree e beni tutelati ai sensi dalla parte III del D. lgs. n. 42 del 2004.

1.1. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 136

- *Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri (DM 18/04/1985, in GU n. 120 del 23/05/1985; DM 11/04/1968, in GU n. 121 del 13/05/1968); DM 27/06/1969, in GU n. 184 del 22/07/1969); DM 24/02/1970, in GU n. 63 del 11/03/1970), **distante circa 1,1 km dagli aerogeneratori di progetto;***
- *Abitato Vecchio di Craco in provincia di Matera (DM 24/02/2015, in GU n 66 del 20/03/2015)), **distante circa 5,3 km dall'aerogeneratore T01;***



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1.2. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b)

“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”

- *Invaso di Gannano, a circa 2,4 km da T10;*



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

1.3. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)

“I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”


- *Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata, Tutelato *ex lege* come fiume o torrente, percorso per circa 1,6 km dal cavidotto di connessione alla SE e distante circa 2,1 km dall'aerogeneratore T01;*
- *Fosso Santa Fornella inf. n. 352, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900, distante circa 320 m dall'aerogeneratore T10;*
- *Fosso del Lupo, di Lago Salso e di Salemme, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900, distante circa 1,7 km dall'aerogeneratore T10;*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *Fosso Stretto Gannano*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900, **distante circa 1,9 km dall'aerogeneratore T08;**
- *Fosso della Granatella*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900, **distante circa 2,1 km dall'aerogeneratore T10;**

Si segnalano ancora: *Fiume Agri*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente; *Torrente La Rabatana*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900; *Fiume Cavone e torrente la Salandrella*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente; *Fosso Codola*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900; *Fosso della Chiotica*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900; *Fosso Caldarotta o Pantoni*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900; *Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900; *Fosso di Tummavoia*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n. 199 del 28/08/1900; *Vallone La Valle inf. n. 357*, tutelato *ex lege* come fiume o torrente; *Torrente Pescogrosso e fosso della Monaca*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Fosso del Vallo*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Fosso della Fornella*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Fosso Pantano Largo*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Fosso di Monsignore inf. n. 363*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Torrente Gruso*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Fosso del Molino Nuovo e S. Vito*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Vena Codicina*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Fosso Croce e del Muto inf. n. 352*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Vallone Galiciano*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900; *Fosso della Madonna e del Piscicolo*, R.D. n. 2943 del 20/05/1900 in G.U. n.199 del 28/08/1900;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1.4. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera f)

“I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”

- *Riserva naturale Speciale "Calanchi di Montalbano Jonico" (L.R. n. 3 del 27/01/2011), distante circa 1,8 km da T01*



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

1.5. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera g)


“I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”

Si segnala la presenza di *Boschi (o macchie alte) di leccio, Formazioni arbustive termomediterranee, Querceti mesofili e meso-termofili, Boschi di pini mediterranei, Formazioni igrofile, Rimboschimento con specie esotiche, Pinete oro-mediterranee e altri boschi di conifere montane e sub-montane*, nonché di alcune aree boscate percorse dal fuoco



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

a distanze molto ridotte e, in alcuni casi, attraversate direttamente dalle opere dell'impianto in oggetto



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

1.6. Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m)

Relativamente alle aree archeologiche

Nell'area vasta di indagine (AVI) non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'*Abitato Vecchio di Craco in provincia di Matera*, distante circa 5,3 km dall'aerogeneratore T01, rientra anche la Necropoli databile all'VIII secolo a.C. in Località Sant'Angelo, Craco Vecchia – Dichiarazione di notevole interesse pubblico con DM 24/02/2015, in GU n 66 del 20/03/2015;

Relativamente alla rete dei Tratturi

- *Tratturo comunale delle Montagne*, n. 045 (D.M. del 22/12/1983), localizzato nel comune di Ferrandina, a nord dell'impianto in esame;




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

1.7. Beni paesaggistici, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, art. 143

Geositi

- *Tempa Petrolla*, nel comune di Montalbano Jonico, **distante circa 4 km da T01**;
- *Craco Vecchia*, nel comune di Craco, **distante circa 5,3 km da T01**;



Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

CONSIDERATO che, **con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI**, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Craco

- *Ex Monastero Francescani con Chiesa S. Pietro*, D.D.R. n. 86 del 22/07/2013, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 5,1 km da T01**;

Stigliano

- *Masseria Gannano di sotto*, D.M. del 11/12/1989, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 2,1 km da T10**;
- *Acquedotto e Mulino Gannano*, D.D.R. n. 205 del 10/11/2006, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 4,5 km da T08**;

Tursi



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *Masseria Caprarico*, D.D.R. n. 21 del 29/03/2007, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 6,7 km da T10;**
- *Complesso Conventuale di S. Francesco*, D.M. del 29/01/1991, art. 10 D.lgs 42/2004, **distante circa 7,5 km da T01;**
- *Ex Chiesa S. Anna*, D.S.R. n. 7 del 26/01/2016, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 8 km da T10;**


Montalbano Jonico

- *Palazzo Bonelli*, D.D.R. n. 1 del 08/01/2014 art. 10 D.Lgs. 42/2004, **distante circa 7,0 km da T10 e circa 7,5 km da T08;**
- *Palazzo Federici - Cavaliere*, D.D.R. n. 142 del 11/10/2005 art. 10 D.Lgs. 42/2004, **distante circa 7,0 km da T10 e circa 7,5 km da T08;**
- *Palazzo Rondinelli*, D.D.R. n. 53 del 19/09/2007 art. 10 D.Lgs. 42/2004, **distante circa 7,0 km da T10 e circa 7,5 km da T08;**
- *Palazzo De Ruggieri*, D.D.R. n. 138 del 08/09/2005 art. 10 D.Lgs. 42/2004, **distante circa 7,3 km da T10 e circa 7,6 km da T08;**

Pisticci

- *Palazzo De Franchi Caldoni*, D.M. del 22/06/1981, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 8 km da T01;**
- *Cappella dell'Annunziata*, D.M. del 20/05/1982, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 8 km da T01;**
- *Il Castello*, D.M. del 12/06/1981 art. 10 D.Lgs. 42/2004, **distante circa 8,2 km da T01;**
- *Palazzo Giannantonio*, D.M. del 04/05/1981, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 8,7 km da T0;**
- *Ex Stazione*, D.S.R. n. 51 del 04/10/2017, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 8,8 km da T01;**
- *Abbazia S. Maria la Sanità del Casale*, D.M. del 05/01/1996, art. 10 D.Lgs 42/2004, **distante circa 9,3 km da T01;**





Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR (*buffer* di 10 km)

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHEOLOGICI, il quadro vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km, sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. n. 42 del 2004.

Relativamente alle aree archeologiche

Nell'area vasta di indagine (AVI) non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma si rileva che nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'*Abitato Vecchio di Craco in provincia di Matera*, distante circa 5,3 km dall'aerogeneratore T01, rientra anche la Necropoli databile all'VIII secolo a.C. in Località Sant'Angelo, Craco Vecchia – Dichiarazione di notevole interesse pubblico con DM 24/02/2015, in GU n 66 del 20/03/2015;

Relativamente alla rete dei Tratturi

- *Tratturo comunale delle Montagne*, n. 045 (D.M. del 22/12/1983), localizzato nel comune di Ferrandina, a nord dell'impianto in esame;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP della Basilicata, in merito agli aspetti di tipo archeologico, segnala quanto segue:



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

«L'area di progetto è denominata “**Custolito**” e interessa i territori comunali di **Montalbano Jonico** e **Craco** (MT).

Il paesaggio attuale è caratterizzato da calanchi e aree destinate a seminativo e a pascolo. La relazione archeologica allegata al progetto è stata redatta ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e non risulta elaborata secondo quanto previsto dalle Linee Guida, approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022).

Risultano censiti, entro un buffer di 5 km, soltanto n. 6 siti di interesse archeologico, inquadrabili per lo più dalla fase protostorica all’età moderna. Si tratta di un comparto territoriale poco indagato, conosciuto solo attraverso ritrovamenti fortuiti o recenti interventi di archeologia preventiva. Tuttavia, nonostante la scarsa presenza di evidenze archeologiche e sebbene l’area interessata dalla costruzione dell’impianto eolico non veda interferenze con tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983, si rileva che la stessa ricade in una posizione sensibile, quasi di crocevia, da cui si dipartono percorsi che conducono a Craco, Stigliano e Pisticci, come ben emerge in una mappa datata al 1806, conservata all’Archivio di Stato di Potenza, in cui una Strada del Monistero esce da Craco e va in direzione della località “Costolito” (I. PRINCIPE, Atlante storico della Basilicata, Cavallino 1991, fig. 82).

L’intera area conserva tracce di percorsi sterrati, rappresentati come tratturi nelle tavolette IGM. Questi assi viari sono tuttora ad uso agropastorale. Tra l’aerogeneratore T6 e T3, infatti, compare il Tratturo per Stigliano.

L’intera rete di tratturi sopra evidenziati, pur non essendo censiti, non esclude a prescindere l’esigenza di tutela, essendo parte integrante del contesto nel quale si collocano e rappresentando importanti tracce antropiche di un paesaggio tipicamente agricolo e pastorale.

Si precisa, altresì, che non risulta segnalato, pur rientrando nel buffer di 5 km, il geosito di **Tempa Petrolla**, ad est dell’area di progetto, abitato sin dal Neolitico e in cui si conservano i resti di una fortificazione medievale (XI secolo), oggi parte del più ampio “Territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani siti nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri “ (ex art. 136 – Legge 29/06/1939 n. 1497 e D.M. 21/09/1984, punto 2) e della puntuale Riserva naturale speciale “Calanchi di Montalbano Jonico” (L. R. n. 3 del 27/01/2011).

Tempa Petrolla è uno spettacolare sperone di roccia, situato a nord-ovest della Riserva naturale speciale dei Calanchi, da cui l’aerogeneratore n.T11 dista solo 4.15 km. Posto ai confini tra i territori di Montalbano, Craco e Pisticci, è un punto strategico, dalla cui sommità si gode di un



suggestivo panorama a 360°, a testimonianza della posizione strategica sulle vie di comunicazione. Dalla Petrolla, infatti, sono ben visibili il torrione normanno di Craco, il castello svevo di Pisticci, le fortificazioni di Montalbano ed il castello di San Basilio, avamposto lungo la via di penetrazione dal mare verso l'interno. Da tale bellezza naturalistica e archeologica risulterebbero chiaramente visibili gli aerogeneratori in progetto.

A nord, invece, è posto il centro storico di Craco con la necropoli di VIII secolo a. C. (ADAMESTEANU 1971, pp. 45-47, Tale contesto determina una singolarità paesaggistica di notevole interesse ambientale, offrendo numerosi punti di vista e di belvedere che, per taluni aspetti, diventano sempre più incantevoli, come riportato dal D.M. 24/02/2015) e da cui risulterebbero chiaramente visibili gli aerogeneratori in progetto»;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che la relazione archeologica esaminata risulta carente e priva di analisi topografica. Inoltre, si riscontra una mancanza di corrispondenza tra quanto descritto nell'inquadramento storico archeologico e la rappresentazione grafica dell'allegato:

- A_4_Relazione_archeologica, paragrafi 5 e 7;
- A_4_3_CARTA_DEI_VINCOLI_E_DEI_SITI_NOTI_DA_BIBLIOGRAFIA_E_ARCHIVIO
- A_4_4_CARTA_DEL_RISCHIO_E_DEL_POTENZIALE_ARCHEOLOGICO.

È da precisare, altresì, che la ricognizione di superficie eseguita in condizioni di scarsa visibilità non può determinare automaticamente un "rischio basso". La valutazione del rischio archeologico, infatti, non risulta motivata su base topografica. Pertanto si ritiene che il rischio archeologico rispetto alle opere in progetto risulti ben più alto di quanto valutato.

RICHIAMATO quanto espresso dal **Servizio II della DG ABAP** nel proprio contributo istruttorio del 15/03/2024:

«CONSIDERATO che nel territorio oggetto dell'intervento non sono presenti aree sottoposte a vincolo archeologico ma nell'ambito della dichiarazione di notevole interesse pubblico del Borgo antico di Craco rientra anche la necropoli di VIII sec. a.C. in loc. Sant'Angelo, Craco Vecchia (D.M. 24-02-2015, G.U. n. 66 del 20-03-2015) e nel comune di Montalbano Jonico sono presenti diversi siti tutelati, come meglio specificato nella nota citata;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'impianto eolico, sebbene non risultino interferenze con tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22.12.1983, ricade comunque in una posizione sensibile, quasi di crocevia, da cui si dipartono percorsi che conducono a Craco, Stigliano e Pisticci, come ben



dimostra la presenza, tra gli aerogeneratori T6 e T3, del Tratturo per Stigliano, che non è sottoposto a specifica disposizione di tutela ma costituisce comunque parte integrante della rete tratturale e rappresenta un'importante traccia dell'antropizzazione del territorio;

CONSIDERATO *che la relazione archeologica risulta carente e priva di analisi topografica, e inoltre in essa si riscontra una mancanza di corrispondenza tra quanto descritto nell'inquadramento storico archeologico e la rappresentazione grafica del relativo allegato;*

CONSIDERATO *infine che la ricognizione di superficie eseguita in condizioni di scarsa visibilità non può determinare automaticamente un "rischio basso" e anzi la Soprintendenza ritiene che il rischio archeologico rispetto alle opere in progetto risulti ben più alto di quanto valutato nella Relazione archeologica;*

si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio»;

RILEVATO che, sebbene l'impianto in progetto non abbia evidenziato dirette interferenze con emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;



VALUTAZIONE AREE IDONEE

CONSIDERATO E VALUTATO, a tal proposito, che il D.L. n. 13 del 24/02/2023, attualmente vigente e successivo all'emissione del precedente parere tecnico istruttorio dell'allora competente Direzione Generale ABAP (prot. n. 5158 del 31/10/2022), ha introdotto le seguenti modifiche legislative:

- (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, **articolo 20, comma 8, lettera c-quater**): al secondo periodo, le parole: «di **sette chilometri**» sono sostituite dalle seguenti: «di **tre chilometri**»;

EVIDENZIATO, a riguardo, che, pur tenendo conto, in sede dell'attuale nuova valutazione del progetto in esame, della modifica apportata dal D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, art. 47, co. 2.1 al D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-quater), si rileva come l'impianto **non ricada in area idonea** poiché interferente con le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 e con la fascia di rispetto di 3 km dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II e dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004. Si evidenziano nello specifico le seguenti interferenze:

Beni Monumentali art.10

Gli aerogeneratori T08 e T10 **rientrano nella fascia di rispetto** di:


- *Masseria Gannano di sotto*, D.M. del 11/12/1989, art. 10 D.Lgs 42/2004;

Beni paesaggistici art. 136

L'intero impianto (parco eolico e opere di connessione) **rientrano nella fascia di rispetto** di:

- *Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri* (DM 18/04/1985, in GU n. 120 del 23/05/1985; DM 11/04/1968, in GU n. 121 del 13/05/1968); DM 27/06/1969, in GU n. 184 del 22/07/1969); DM 24/02/1970, in GU n. 63 del 11/03/1970);





Stralcio cartografico – elaborazione della SS PNRR

CONSIDERATO, inoltre, che dalla verifica ai sensi della L.R. n. 54 del 30/12/2015 come da ultimo modificato con L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38, si rilevano **ulteriori interferenze**:

Fiumi, torrenti e corsi d’acqua (art. 142 let.c del D.Lgs. 42/2004) - buffer 500 m:

- *Fosso Santa Fornella inf. n. 352* (aerogeneratore T10);
- *Vallone Salandra, Pescara e Fosso della Bruscata* (cavidotto di progetto – tratto di connessione alla SE);

Beni Monumentali (art. 10 del D.Lgs. 42/2004) – buffer 3000 m

- *Ex Monastero Francescani con Chiesa S.Pietro* (aerogeneratori T08 e T10);


Centri storici - buffer 5000 m

- *Craco* (opere di connessione al SE);
- *Craco Peschiera* (intero impianto),



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- *Stiglione* (parco eolico e porzione di opere di connessione);



Stralcio cartografico – elaborazione della SS PNRR

EVIDENZIATO, inoltre, che l’impianto di progetto interferirebbe in modo sensibile con la proposta di area di notevole interesse pubblico denominata **“Comune di Craco e aree limitrofe”** che rientra in un più ampio programma di salvaguardia e valorizzazione intrapreso da questa Soprintendenza in accordo con la Regione Basilicata, che prevede la delimitazione del vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004 sull’intero **Comune di Craco e di parte dei Comuni limitrofi** in ragione dell’unicità del suo contesto paesaggistico, geomorfologico, storico-archeologico e naturale. Tale area di nuova istituzione si sviluppa in adiacenza alle esistenti (**Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri - Abitato Vecchio di Craco - Centro storico di Aliano ed aree calanchive limitrofe**) e l’impianto di progetto ricadrebbe all’interno della stessa.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

IMPATTI CUMULATIVI

CONSIDERATO E VALUTATO che l'impianto in esame **si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER** (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto. In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";

CONSIDERATO, dunque, che l'impianto evidenzia criticità, ovvero: co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ha prodotto una propria elaborazione cartografica al fine di evidenziare chiaramente l'**elevatissimo numero di impianti FER** (valutati allo stato attuale, anche le categorie di impianti già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni), **presenti nell'AVI e nel territorio circostante l'impianto in esame**. Si segnala, inoltre, che il progetto in esame potrebbe **interferire direttamente** con altri impianti FER.

In particolare si segnalano:


- ID 9687, progetto di un impianto eolico, costituito da 10 aerogeneratori, per una potenza massima complessiva di 62 MW+ 31 MW di BESS della Società MYT EOLO 1 S.r.l. – **interferenza tra aerogeneratori**
- ID 10202, progetto di un impianto agrivoltaico della Società Helios Rab 1 S.r.l., con potenza nominale 19,47 MW - l'impianto insiste sulla stessa area di sedime del parco eolico in esame **(gli aerogeneratori T01 e T03 ricadrebbero all'interno del campo agrivoltaico)**;

Si segnala, inoltre, che sebbene alcuni di questi impianti siano in corso di autorizzazione e dunque non sia possibile, allo stato attuale, prevederne i tempi di definizione e il relativo esito, si ritiene fondamentale garantire che la valutazione di interventi ricadenti nel medesimo territorio (talvolta, come nel caso in esame, addirittura insistenti sulle medesime particelle catastali) e, quindi, potenzialmente confliggenti sia effettuata preliminarmente, onde evitare, non solo ripercussioni negative sul paesaggio e sull'ambiente, ma anche complicazioni nelle fasi autorizzatorie delle opere e



inevitabili contenziosi tra le varie società proponenti;

Si ritiene opportuno precisare che, in aggiunta agli impianti rappresentati nella succitata cartografia, è nota a questo Ministero la presenza di un altrettanto rilevante numero di impianti FER, relativi ad altre procedure non di competenza di questo Ministero.




- Localizzazioni Puntuali
- Agrivoltaico e fotovoltaico
 - PARERE NEGATIVO
 - IN ISTRUTTORIA
- Eolico
 - PARERE NEGATIVO
 - PARERE NEGATIVO SUPERATO IN CDM
 - IN ISTRUTTORIA
- Idroelettrico
 - Opere di particolare complessità
- IMPIANTI DA PORTALE Basilicata
 - Impianti eolici di grande generazione AUTORIZZATI (GEOPORTALE)
 - Impianti eolici grande generazione in autorizzazione
 - Impianti eolici grande generazione in esercizio
 - Minieolico
 - Impianti idroelettrici in esercizio in autorizzazione
 - Fotovoltaico grande generazione
 - Fotovoltaico in esercizio piccola generazione

Elaborazione cartografica GIS e legenda a cura della SS PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Zoom sulle interferenze dirette - Elaborazione cartografica GIS a cura della SS PNRR

CONSIDERATO che nella valutazione dell’impatto paesaggistico e ambientale **l’effetto cumulo deve essere preso in considerazione ai sensi della L.R. n. 54/2015** nella cui premessa si legge quanto segue: *«dovrà tener conto della situazione di base – impianti già realizzati – in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati. La valutazione cui l’Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell’esame del progetto proposto quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti territoriali attigui».*

RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto ‘effetto selva’, ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata ‘eolizzazione’ e trasformazione in ‘distretto energetico’ dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

PERCEZIONE VISIVA


PREMESSO che il contesto interessato dall'impianto appartiene al paesaggio naturale tipico materano caratterizzato dalla presenza di ampie distese pianeggianti, da morfologie calanchive e da colline argillose.

CONSIDERATO che l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi, interagisce negativamente sullo *skyline*. In particolare, **risulterebbe visibile** per una ampia porzione dei territori (*buffer* di 10 km), e che, in tale area, **intercetterebbe visivamente numerosissimi beni tutelati dal punto di vista culturale e paesaggistico**.

CONSIDERATO che dagli elaborati relativi all'intervisibilità (*2_3_Intervisibilita_cumulativa*) si evince che l'impianto eolico in esame sarebbe visibile da:

- *Abitato Vecchio di Craco*, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- *Territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano*, area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- *Centro abitato di Craco*;
- *Centro abitato di Montalbano Jonico*;
- *Centro abitato di Pisticci*;





Intervisibilità dell'impianto (elaborato 2.3.b)

CONSIDERATO che, dallo studio dell'elaborato *2_1_a-Fotoinserimenti*, l'impianto eolico di progetto risulta visibile, anche se si tratta di una visibilità non uniformemente distribuita, da tutte le zone di territorio analizzate. In particolare, dai punti di scatto:

- PV02 *Casa cantoniera lungo SP103* è visibile l'intero parco eolico di progetto e gli aerogeneratori sono visibili per parte dell'altezza, per la navicella ed il rotore;
- PV04 *Nei pressi di Craco* è visibile l'intero parco eolico di progetto e gli aerogeneratori sono visibili nella loro interezza;
- PV05 *Centro abitato di Montalbano Jonico* è visibile l'intero parco eolico di progetto e gli aerogeneratori sono visibili nella loro interezza;
- PV06 *Centro abitato di Pisticci* è visibile l'intero parco eolico di progetto e gli aerogeneratori sono visibili nella loro interezza;
- PV07 *Borgo antico Rabatana di Tursi* sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto, alcuni nella loro interezza ed altri per parte dell'altezza, per la navicella ed il rotore;
- PV08 *Riserva naturale Calanchi di Montalbano Jonico* sono visibili tutti gli aerogeneratori di progetto per parte dell'altezza, per la navicella ed il rotore;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

- PV09 *Masseria Gannano di Sotto* sono visibili n. 2 aerogeneratori di progetto per parte della navicella ed il rotore;
- PV11 (nei pressi della) *Masseria di Caprarico* sono visibili n. 3 aerogeneratori di progetto per parte della navicella ed il rotore;
- PV12 (nei pressi della) *Basilica Minore e Santuario Maria SS. Regina di Anglona* è visibile l'intero parco eolico di progetto e gli aerogeneratori sono visibili nella loro interezza.

In ultimo, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio.**



Fotoinserimento PV04 – nei pressi di Craco



Fotoinserimento PV05 – Centro Abitato Montalbano Jonico



Fotoinserimento PV08 – Riserva naturale Speciale Calanchi di Montalbano Jonico



MINISTERO DELLA CULTURA
 Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO, a tale riguardo, quanto espresso dal **Servizio III della DG ABAP** nel proprio contributo istruttorio del 15/03/2024, il cui contenuto si riporta di seguito:

«per gli aspetti di tutela architettonica, concorda con il parere di non compatibilità del progetto dell'impianto in questione con la tutela dei beni culturali espresso dalla Soprintendenze ABAP della Basilicata, in quanto la documentazione integrativa, in particolare i fotoinserimenti riguardanti i beni culturali quali la "Masseria Gannano di sotto", sita nel comune di Stigliano a circa 2 km dall'impianto in progetto, e il centro antico di Craco con l'ex Monastero dei Francescani e la Chiesa di San Pietro, distanti dall'impianto circa 5 km, ma posti in altura e quindi dotati di un'ampia visuale sul paesaggio circostante, evidenziano criticità di intervisibilità tra l'impianto e i suddetti beni culturali»;

RICHIAMATA, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

CONSIDERATO che **questa Soprintendenza Speciale PNRR**, con nota prot. n. 5158 del 31/10/2022, ha espresso il proprio **parere tecnico istruttorio di compatibilità ambientale contrario** nell'ambito del presente procedimento;

CONSIDERATO che **la Società Custolito S.r.l.**, con nota prot. n. 2 del 27/01/2023, a seguito della pubblicazione del suddetto parere tecnico istruttorio sul sito *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito;

CONSIDERATO che **il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 6945 del 14/06/2023, ha ritenuto necessario «*al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza*» chiedere alla società proponente integrazioni documentali;



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

CONSIDERATO che la **Società Custolito S.r.l.**, con nota prot. n. 15 del 09/10/2023, ha presentato la documentazione integrativa richiesta e il relativo avviso al pubblico per l'avvio della nuova consultazione, i quali sono stati pubblicati sul sito *web* del MASE a far data 23/10/2023;

CONSIDERATI il parere endoprocedimentale della **Soprintendenza ABAP della Basilicata**, nota prot. n. 96 del 05/01/2024, il contributo istruttorio del **Servizio II della DG ABAP**, con nota prot. n. 8429 del 15/03/2024 e il contributo del **Servizio III della DG ABAP**, nota prot. n. 8498 del 15/03/2024;

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società inclusa quella integrativa;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il PNRR

conferma le valutazioni espresse con il proprio parere tecnico istruttorio, prot. n. 18008 del 13/05/2022, con giudizio negativo di compatibilità ambientale, relative al «*Progetto di impianto eolico denominato "Custolito" da realizzarsi nei comuni di Montalbano Jonico (MT) e Craco (MT) con potenza di 31 MW e relative opere di connessione alla rete*», così come integrate con il presente parere.

Supporto Ales S.p.A.
arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Serena Bisogno



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi

 massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
18.04.2024 13:21:13
GMT+01:00

**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA**

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it